

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.05.2011)

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto.

Il presente Regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge Regionale del Lazio 20 Giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport" nonché dall'art. 23/bis della legge 6 agosto 2008 n. 133 come modificato dall'art. 15 della legge 20.11.2009 n. 166, che ha dettato la disciplina generale dei *servizi pubblici locali di rilevanza economica*, disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 2 – Definizioni e finalità.

Per "impianto sportivo" o "impianto" si intende il luogo, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive, di proprietà comunale o nella disponibilità dell'Ente, sia in gestione diretta che in gestione a terzi, compresi quelli annessi o in uso alle istituzioni scolastiche.

Per "attività sportiva", si intende la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, educativo o rieducativo.

Il Comune di Monterotondo, in applicazione della normativa di settore vigente, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l'attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale. Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale e sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport anche mediante un utilizzo non propriamente sportivo.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra aperto al pubblico e pertanto diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

A tal fine l'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi indipendentemente dal fatto che essi siano o non siano soci del soggetto gestore o del soggetto sportivo utilizzatore dell'impianto. Non è consentito al gestore dell'impianto subordinare l'accesso all'impianto all'acquisizione dello status di socio o associato o similare, tranne che per il caso di attività sportiva organizzata dallo stesso. L'attività sportiva libera è consentita secondo il calendario trimestrale che il gestore pubblica di concerto con l'Amministrazione Comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo ad esempio, è possibile utilizzare la piscina comunale per il nuoto libero o la pista esterna del campo dello Stadio Cecconi per corsa libera).

Art. 3 - Attività dell'amministrazione riferite al sistema sportivo locale.

L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie

disponibilità di bilancio, opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

Art.4 - Forme di gestione.

Gli impianti sportivi comunali di cui all'articolo 2 sono gestiti

- mediante l'affidamento in uso o in gestione in una delle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali come previsto dall'art. 90 della Lg. 289/2002 recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica ovvero ad operatori economici di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in attività alla data di pubblicazione del bando, iscritti alla competente CCIAA, che esercitino attività, ancorché non esclusive, di gestione di impianti e di servizi sportivi e che tale loro attività risulti riconosciuta dal CONI. L'affidamento in uso o in gestione ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale;
- in via residuale ed eccezionale, nelle more dell'espletamento delle procedure per la scelta dei concessionari ovvero in esito alla revoca della concessione, per esigenze di interesse pubblico o di opportunità rilevate dall'Amministrazione ovvero nel caso di acquisizione al patrimonio dell'Ente di nuovi impianti sportivi, direttamente dal Comune e pertanto in economia, con personale proprio o con la collaborazione di soggetti terzi senza attribuzione della titolarità della gestione che resta pertanto in capo all'Ente stesso;
- le Palestre annesse agli istituti scolastici sono gestite direttamente dal Comune ovvero, mediante apposita convenzione, direttamente dall'Istituto scolastico o con le Istituzioni scolastiche in modo unitario; nell'atto regolante i rapporti tra l'Ente e l'Istituzione Scolastica, oltre quanto previsto al successivo art. 5, è regolata la modalità di pagamento delle tariffe di utilizzo e l'eventuale modalità di incameramento delle stesse, unitamente al relativo titolo, da parte delle istituzioni scolastiche.

TITOLO II - CONCESSIONE IN USO

Art. 5 - Concessione in uso.

In caso di gestione in economia gli impianti sono di norma concessi a società, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni aventi sede nel Comune di Monterotondo.

Gli impianti, le palestre e le aree di gioco comprese negli edifici scolastici sono concesse in uso ai medesimi soggetti, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive quali ad esempio: concerti, riunioni, congressi, ecc. compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Art. 6 - Modalità di assegnazione per la concessione in uso.

Di norma e salvo che l'Amministrazione Comunale non ritenga necessario provvedervi altrimenti, gli impianti vengono concessi in uso ai soggetti indicati al precedente art. 4 che essendo interessati ad usufruirne presentano all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta

semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.

Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:

- società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse internazionale o nazionale;
- società che abbiano nel proprio staff tecnico tesserati in possesso dei requisiti di preparatore atletico o laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo. Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione Comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il funzionario responsabile competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto, nel caso di palestre scolastiche, e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

Art. 7 - Modalità di utilizzo per la concessione in uso.

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici ed accompagnatori, oltre che ai funzionari e agli amministratori comunali (dell'Amministrazione Comunale), della Provincia e della Scuola per i controlli che ritengano di effettuare. I concessionari rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi a causa e in occasione dell'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, il concessionario è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. A tal fine i concessionari sono obbligati a contrarre adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile del concessionario, appositamente individuato, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati all'attività sportiva. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;

- svolgere attività diverse da quelle autorizzate;

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Art. 8 – Tariffe.

Le tariffe praticate all'utenza e per l'utilizzazione degli impianti da parte di terzi, sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale con delibera della Giunta Comunale di norma entro il mese di maggio.

Art. 9 - Durata della concessione in uso degli impianti.

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata per periodi più brevi o più lunghi qualora ciò risulti opportuno per la migliore organizzazione dei servizi sportivi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato fino a comunicazione di rinuncia.

Art. 10 – Rinuncia.

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 *giorni* prima della decorrenza del periodo di utilizzo richiesto.

Nessuna decurtazione sulle tariffe è ammessa per gli assegnatari di concessioni d'uso continuative in caso di inutilizzo parziale fino a tre giorni continuativi.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 11 – Sospensione.

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto scolastico cui fa capo l'Impianto, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi studenteschi, congressi, ecc.) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto scolastico interessato provvede con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari in uso né dall'Amministrazione Comunale.

Art.12 – Revoca.

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, previa diffida ed entro 15 giorni dal suo ricevimento, il funzionario competente ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione in uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 13 – Agibilità impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza su I Pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e garantire il pieno rispetto di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

TITOLO III – CONCESSIONE IN GESTIONE

Art. 14 - Criteri generali della concessione in gestione.

La gestione degli impianti sportivi cittadini (Stadio Comunale Fausto Cecconi, Impianto Natatorio, Palestra di via Monviso, Campi da Tennis e Campo di Calcio Pierangeli) è affidata ai soggetti indicati all'art. 4 secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione in considerazione della rilevanza economica o meno degli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione (concessionario) degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, appositamente deliberate dal Consiglio Comunale, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.

Art. 15 - Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi con gestione a rilevanza economica.

La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali a rilevanza economica ai soggetti terzi di cui all'art.4, avviene mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto disposto dalla normativa vigente mediante valutazione dell'offerta più vantaggiosa nella quale dovrà essere tenuto conto in ogni caso dei seguenti criteri:

- 1) esperienza acquisita in attività di gestione di impianti sportivi con caratteristiche analoghe a quelle dell'impianto oggetto di affidamento valorizzando, nel rispetto delle normative vigenti, gli operatori economici del terzo settore (associazioni, imprese sociali, cooperative); ;
- 2) affidabilità economica;
- 3) qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori impegnati in relazione alle attività sportive praticabili nell'impianto;
- 4) esperienze e progettualità nell'ambito della diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare riferimento ai giovani, diversamente abili, agli anziani, gestanti e infortunati;
- 5) compatibilità delle attività sportive che si intende organizzare con le eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto;
- 6) valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi in base alla previa indicazione del canone minimo che l'Amministrazione Comunale intende percepire, determinato come indicato al successivo art. 18;
- 7) progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto.

Art. 16 - Modalità di affidamento per la concessione di impianti sportivi con gestione priva di rilevanza economica.

La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali risulta priva di rilevanza economica, quando la stessa, pur suscettibile, in astratto, di essere gestita in forma remunerativa e per la quale esiste comunque un mercato concorrenziale, è, nel concreto e per mezzo delle clausole contenute nella specifica convenzione di affidamento dell'Ente:

- relativa a servizi caratterizzati in senso socio-assistenziale e per i quali vi è predeterminazione tariffaria annuale da parte dell'Ente per mezzo di apposita delibera

di Giunta Comunale sostanziandosi così, nello svolgimento degli stessi, la mera copertura delle spese sostenute escludendosi qualsiasi forma di profitto d'impresa (assenza di utili di gestione);

- indirizzata a fornire i servizi da essa dipendenti anche a beneficio di settori "deboli" della collettività, senza oneri corrispettivi diretti a carico degli assistiti;
- destinata ad essere espletata da soggetti che per natura giuridico-statutaria risultano privi di finalità lucrative;
- caratterizzata da specifici connotati economico-organizzativi che, per la concreta struttura del servizio oltre che per la organizzazione, inducono ad escludere che si versi in presenza di un servizio di rilevanza economica.

In tali casi la scelta del concessionario tra i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento avviene in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale.

E' onere dell'Amministrazione stabilire con apposito atto di indirizzo, quali impianti tra quelli cittadini siano a rilevanza economica e quelli privi di tale caratterizzazione.

La palestre scolastiche e le aree sportive all'interno di parchi e/o giardini o ovunque localizzate, pur se non espressamente oggetto della declaratoria degli impianti sportivi redatta dall'Amministrazione, in forza della valenza sociale che ne caratterizza l'utilizzo, sono considerati privi di rilevanza economica.

Art. 17 – Obblighi del concessionario.

Il concessionario, oltre a corrispondere il canone di cui al successivo articolo 18 dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto secondo le caratteristiche del medesimo, assicurandone l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, le pulizie, la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza degli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.

Le tariffe praticate dal concessionario all'utenza, devono essere esposte in modo ben visibile all'interno dell'impianto e, nel caso di affidamento in gestione di impianti a rilevanza economica, devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale, entro il mese di maggio dell'anno precedente o comunque, nei casi di nuovi affidamenti, all'inizio dello stesso. Sono conseguentemente a carico del concessionario tutte le spese relative alle utenze e alla manutenzione ordinaria. Gli obblighi del concessionari, in ogni caso, sono definiti nella convenzione di affidamento. Il soggetto affidatario potrà essere tenuto a garantire, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività e nel rispetto di quanto indicato dall'Amministrazione Comunale, l'accesso gratuito agli impianti sportivi per gli istituti scolastici con sede nel Comune di Monterotondo che lo richiedano per lo svolgimento delle attività didattiche. Al concessionario spetta:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi, con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali altri locali concessi dal Comune con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- l'affidatario potrà nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per:
 - lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'impianto;
 - gestire gli spazi pubblicitari rivolti all'interno dell'impianto che dovranno essere oggetto di un piano preventivamente autorizzato dall'Amministrazione con la previsione di una riserva gratuita a favore della stessa di una percentuale di spazi del 10% rispetto al totale per la comunicazione istituzionale; è onere del Concessionario provvedere all'Affissione o installazione del materiale informativo dell'Amministrazione a semplice richiesta della stessa;
 - avviare servizio di bar/ristoro e di altre attività accessorie al servizio espletato.

Qualsiasi altra prescrizione o limitazione potrà essere prevista nell'atto di concessione nell'interesse pubblico.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi affidati in gestione nei limiti indicati dalle specifiche convenzioni di affidamento.

Art.18 – Determinazione e pagamento del canone.

Per gli impianti di cui ai precedenti articoli 15 e 16, l'Amministrazione Comunale stabilisce il canone minimo di concessione. Il canone minimo è determinato dall'Ufficio Patrimonio del Comune che si può avvalere di esperti interni o esterni all'Amministrazione Comunale, ovvero dell'apporto di enti o istituzioni dotati di particolari competenze, ed è approvato con delibera di Giunta Comunale.

I criteri di valutazione per l'esatta determinazione del canone minimo sono:

- 1) l'analisi dei costi/ricavi (solo per gli impianti di rilevanza economica) sulla base della potenzialità economica dell'impianto gestito in forma imprenditoriale a prezzi di mercato;
- 2) la valutazione patrimoniale;
- 3) la valutazione e l'incidenza delle tariffe imposte dall'Amministrazione e delle eventuali prescrizioni circa l'utilizzo gratuito, semi-gratuito o agevolato a favore di particolari categorie di cittadini;
- 4) la finalità alla quale gli impianti sono destinati ma nel contempo l'esigenza sempre più attuale di valorizzazione degli stessi in funzione della minor spesa per l'Ente, anche in un'ottica complessiva.

Il canone è soggetto a revisione annuale, da calcolarsi nel mese di gennaio, sulla base delle variazioni dell'indice Istat.

Il concessionario al momento della firma della concessione, ha l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito a titolo di cauzione o, in alternativa produrre fideiussione bancaria o assicurativa per la somma equivalente *alla* durata della concessione.

Le tariffe convenzionate praticate all'utenza per l'utilizzazione degli impianti da parte di terzi sono stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, con delibera della Giunta Comunale.

Art. 19 - Norme transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva ed abroga tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

Sono fatte salve le concessioni di impianti sportivi attualmente vigenti o le gestioni di fatto attive. È facoltà del concessionario, con l'esclusione delle gestioni in assenza di titolo, chiederne la revoca al fine di stipulare, contestualmente e con medesima data scadenza, una nuova convenzione coerente con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 20 – Rinvii.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge e regolamentari in materia nonché alle disposizioni del CONI e delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate se ed in quanto applicabili.